



Scambio automatico di informazioni a fini fiscali Settembre 2024

(Accordo SAI; ex accordo sulla fiscalità del risparmio)

L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni (SAI) a fini fiscali tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) contribuisce a rafforzare la lotta contro l'evasione fiscale transfrontaliera. È in vigore dal 2017 e si applica tra la Svizzera e tutti gli Stati membri dell'UE. L'Accordo attua lo standard globale SAI dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Già nel 2004, nell'ambito degli Accordi bilaterali II, la Svizzera e l'UE avevano concluso un Accordo sulla fiscalità del risparmio per lottare contro l'evasione fiscale transfrontaliera, successivamente sostituito dall'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE, firmato il 27 maggio 2015. Il nuovo accordo attua lo standard globale SAI dell'OCSE; la decisione della Svizzera di adottare questo standard risale al 2014. In questo quadro, la Svizzera e tutti gli Stati membri dell'UE raccolgono informazioni sui conti finanziari dal 2017 e si scambiano questi dati dal 2018. Con l'attuazione dello standard SAI, la Svizzera e l'UE danno un contributo importante alla lotta contro l'evasione fiscale transfrontaliera e all'aumento della trasparenza fiscale.

Cronologia

- Dal 2018 scambio di dati sui conti finanziari sulla base dell'Accordo SAI
- 01.01.2017 entrata in vigore dell'Accordo SAI
- 17.06.2016 approvazione da parte del Parlamento
- 27.05.2015 firma dell'Accordo SAI (protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio)
- 01.07.2005 entrata in vigore dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (nel pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Il 17 giugno 2016 il Parlamento svizzero ha approvato l'Accordo SAI. Quest'ultimo, che si applica alla Svizzera e a tutti gli Stati membri dell'UE, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Sul piano formale costituisce un protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, mentre sul piano dei contenuti lo sostituisce interamente.

Contesto

Il 14 maggio 2013 l'ECOFIN, il Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze dei Paesi membri dell'UE, ha incaricato la Commissione europea di avviare negoziati per l'adeguamento dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera e altri Stati terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino). Dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni, il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale per la revisione dell'Accordo in questione. La revisione doveva eliminare le scappatoie fiscali, affinché non fosse possibile eludere la tassazione del risparmio attraverso società intermedie o determinati strumenti finanziari. L'obiettivo dell'Accordo era contribuire alla lotta con-

tro l'evasione fiscale transfrontaliera. I negoziati per questo adeguamento tecnico dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati avviati a metà gennaio del 2014.

Tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare dell'adozione di uno standard globale elaborato dall'OSCE, l'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale inteso a stipulare un accordo concernente lo scambio automatico di informazioni tra Stati partner – tra cui l'UE. In questo modo i negoziati relativi alla revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio hanno preso una nuova direzione. Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno infine sottoscritto l'Accordo SAI.

Contenuto

L'Accordo SAI con l'UE si basa sullo standard globale SAI dell'OCSE, ripreso integralmente nel testo dell'Accordo. Finora circa 100 Paesi, tra cui tutte le più importanti piazze finanziarie, si sono dichiarati favorevoli alla sua introduzione. L'Accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni su richiesta, con-

formemente all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE inteso a evitare la doppia imposizione. Come nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, anche nell'Accordo SAI è prevista un'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate.

In applicazione dell'Accordo SAI, gli istituti finanziari svizzeri raccolgono i dati fiscalmente rilevanti dei clienti dell'area UE e li trasmettono alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri. In virtù del principio di reciprocità sancito nell'Accordo, gli istituti finanziari dell'area UE trasmettono a loro volta alla Svizzera i dati fiscalmente rilevanti dei conti intestati a cittadine e cittadini svizzeri negli Stati UE.

Con il vecchio Accordo sulla fiscalità del risparmio, gli agenti pagatori svizzeri (p. es. le banche) prelevavano una ritenuta anonima del 35 per cento sui redditi da risparmio realizzati in Svizzera da contribuenti UE. Il gettito dell'imposta veniva trasferito per il 75 per cento allo Stato in cui risiedeva il cliente, mentre il restante 25 per cento restava alla Svizzera a copertura delle spese sostenute.

Portata dell'Accordo

Con l'attuazione dello standard globale SAI, la Svizzera e l'UE danno un contributo importante alla lotta contro l'evasione fiscale e all'aumento della

trasparenza fiscale. L'Accordo si iscrive nella politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari, che mira a un'imposizione conforme a livello internazionale. La Svizzera ha partecipato all'elaborazione di questo standard dell'OCSE.

La soppressione, in Svizzera e negli Stati membri dell'UE, dell'imposizione alla fonte dei dividendi, degli interessi e dei canoni tra imprese consociate rafforza l'attrattiva della Svizzera per le società attive a livello internazionale.

Link alla versione PDF

www.dfae.admin.ch/europa/fiscalita-risparmio

Maggiori informazioni

Dipartimento federale delle finanze DFF

Tel. +41 58 462 21 11, info@gs-efd.admin.ch, www.dff.admin.ch

Divisione Europa DE

Tel. +41 58 462 22 22, sts.europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it